



COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

Provincia di Arezzo

ORDINANZA SINDACALE N° 256 IN DATA 12/12/2025

SETTORE 4 - Entrate, Commercio e Suap

OGGETTO: DISCIPLINA DEGLI ORARI, TURNI E FERIE DELLE FARMACIE DEL COMUNE DI CASTIGLION FIORENTINO

IL SINDACO

VISTA la L.R.T. n. 16 del 25/02/2000 *“Riordino in materia di Igiene e Sanità Pubblica, Veterinaria, Igiene degli Alimenti, Medicina Legale e Farmaceutica”*, e s.m.i.;

VISTI in particolare gli artt. 25 e seguenti della predetta legge, che attribuiscono al comune il compito di disciplinare orari, turni e le ferie delle farmacie;

COSIDERATO quanto rilevato dal Consiglio di Stato con ordinanza della Sezione 3 n. 03555/2012 REG.PROV.CAU.; *“la disciplina amministrativa dei turni e degli orari di servizio delle farmacie risponde allo scopo essenziale e primario di garantire continuativamente alla generalità degli utenti la reperibilità di una farmacia aperta ed accessibile entro un ragionevole margine di distanza, e che in tale prospettiva si giustifica l'imposizione ai singoli titolari dell'obbligo di tenere aperte le rispettive farmacie secondo l'orario e il calendario stabilito dall'autorità”*;

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n.20 del 16.2.2016 con cui si provvedeva in merito;

VISTO l'art. 11, comma 8, del decreto legge n. 1/2012 che dispone: *«I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori»*;

CONSIDERATI gli esiti del confronto intercorso con le farmacie, avviato al fine di garantire una più efficiente continuità assistenziale e una maggiore uniformità nella fruibilità da parte dell'utenza;

VISTA, a tal proposito, la nota via PEC, acquisita al protocollo n. 25135 del 23/10/2025, con cui gli esercenti del servizio farmaceutico territoriale richiedono, congiuntamente, l'anticipazione dell'orario di avvicendamento del turno;

RILEVATO che l'anticipazione dell'orario di inizio del turno alle ore 9:00 del venerdì, anziché alle ore 13:00, consente una più razionale gestione del servizio, senza alterare gli equilibri della turnazione vigente né ridurre i livelli delle prestazioni garantite alla popolazione;

CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi degli artt. 25 e seguenti della LRT n.16/2000:

- la disciplina degli orari prevede il coinvolgimento degli **ordini professionali** e del **competente servizio AUSL**;
- le farmacie urbane debbono garantire un orario di apertura **settimanale non inferiore a quaranta ore**, suddiviso in **almeno cinque giorni** e l'apertura non può essere inferiore a **quattro ore giornaliere**;
- durante le ore di chiusura notturna, diurna, di chiusura festiva e di eventuale chiusura infrasettimanale **deve essere garantito un servizio di guardia** farmaceutica;
- l'orario settimanale deve essere preventivamente comunicato al Sindaco unitamente all'orario giornaliero di apertura al pubblico;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 25 della L.R.T. 16/2000, lo schema del presente provvedimento è stato trasmesso all'Ordine dei Farmacisti ed alla competente Azienda USL, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni e del prescritto parere - assegnando un termine di 20 giorni, ritenuto congruo in relazione all'urgenza di assicurare la continuità del servizio farmaceutico;

- entro tale termine è pervenuto il parere favorevole dell'UOC Farmaceutica Territoriale S.O. Arezzo, trasmesso con nota via PEC del 24.11.2025, acquisita nella stessa data al numero di protocollo 27633;

- nel frattempo, gli esercenti del servizio farmaceutico, hanno richiesto congiuntamente, per le vie brevi, di poter anticipare all'ultimo venerdì di dicembre il salto di un turno previsto per il primo venerdì di gennaio, introdotto a suo tempo per ragioni di equità nella distribuzione annuale dei turni, in quanto più funzionale all'organizzazione del lavoro;

- eventuali osservazioni successive potranno essere valutate e, se del caso, recepite con successivo atto modificativo, senza pregiudizio delle posizioni giuridiche dei soggetti interessati;

RITENUTO opportuno:

- riorganizzare in maniera organica la disciplina previgente dei turni e degli orari delle farmacie, senza introdurre novità rispetto ai contenuti esistenti, fatta eccezione per la definizione dell'orario del cambio turno e dell'anticipo del salto turno annuale al mese di dicembre;

- fissare i livelli minimi di servizio farmaceutico necessari a garantire la fruibilità per la popolazione dando atto che ciò non costituisce autorizzazione né limitazione alla facoltà dei titolari di ampliare gli orari di apertura in ossequio alla disciplina sulla libera concorrenza;

Ai sensi dell'art.25 della LRT n.16/2000;

ORDINA

Per quanto il premessa,

1) ORARIO DI APERTURA

- a. Ogni farmacia dovrà osservare un orario settimanale minimo di 40 ore, distribuito su almeno 5 giorni, per almeno 4 ore al giorno di apertura al pubblico, da espletare all'interno della fascia oraria 9:00-19:00;
- b. resta salva la facoltà delle farmacie di determinare liberamente i propri orari di apertura, nel rispetto dei livelli minimi di servizio di cui al precedente comma, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del DL 1/2012;

- c. le farmacie che intendono variare l'orario di apertura già comunicato, ne danno comunicazione preventiva al sindaco, e provvedono ad informare l'utenza;
- d. la predetta comunicazione non costituisce autorizzazione ed assolve esclusivamente a fini di legge, informativi e di coordinamento;

2) TURNI DI GUARDIA FARMACEUTICA

- a. È consentito alle farmacie adottare sistemi idonei a garantire la sicurezza del farmacista durante l'espletamento del servizio di guardia, svolto secondo le seguenti modalità, previste dall'art. 27 della L.R.T. n. 16/2000, in relazione alla fascia di popolazione residente:

«a) per i comuni con popolazione fino a dodicimilacinquecento abitanti, a chiamata mediante reperibilità: la farmacia è chiusa, è assicurata l'agevole e tempestiva disponibilità del farmacista e la prestazione deve essere garantita entro trenta minuti dalla chiamata;

b) per i comuni con popolazione compresa fra dodicimilacinquecento abitanti e venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti chiusi: la farmacia è chiusa e al suo interno è disponibile un farmacista;

c) per i comuni con popolazione superiore a venticinquemila abitanti, a chiamata a battenti aperti: la farmacia è aperta e assicura la medesima attività svolta durante il normale orario di apertura. Il servizio può essere espletato anche attraverso sistemi che limitino l'accesso dell'utente ai locali o al diretto contatto con il farmacista. »;

- b. i turni di guardia (diurno, notturno, festivo) sono garantiti settimanalmente, a rotazione, tra le quattro farmacie, con **cambio turno alle ore 9:00 di ogni venerdì**;
- c. l'ordine di rotazione è stabilito come segue:

1. FARMACIA S.ANTONIO DI VENEZIANI Dr.ssa Maria

Corso Italia n. 40 tel 0575/680396;

2. FARMACIA S. MICHELE di PIEROZZI Dr.ssa Antonella

Viale Mazzini n. 120/E tel 0575/680331;

3. FARMACIA S. GIOVANNI di Dr.ssa Bruni-Dragoni-Lorenzoni

Via Martiri di Nassiriya n. 26 tel 0575/657866- 657092;

4. FARMACIA PIEROZZI Dr.ssa Carla;

Via Adua n. 66 tel 0575/658523;

- d. per assicurare un'equa distribuzione annuale dei turni, al cambio di turnazione previsto per **l'ultimo venerdì di dicembre**, ore 9:00, la farmacia che sarebbe entrata in servizio in quella settimana **salta il proprio turno** senza recuperarlo: al suo posto entra la farmacia immediatamente successiva nell'ordine di rotazione, che prosegue senza modifiche.
- e. il calendario delle turnazioni 2026 è quello riportato in allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costruito nel rispetto dell'ordine di rotazione e della regola di cui alla precedente lettera. Per gli anni successivi, il calendario è formato applicando i medesimi criteri.

3) FERIE

- a. I turni di chiusura per ferie sono approvati dal comune, secondo la vigente disciplina sovraordinata, su proposta degli interessati o degli aventi diritto, da presentarsi almeno 45 giorni prima dell'inizio del periodo di chiusura richiesto.

4) OBBLIGHI SPECIFICI

- a. Tutti i farmacisti abilitati in servizio sono tenuti a indossare un camice bianco e a portare, in modo ben visibile, il distintivo nazionale previsto dalla Federazione dell'Ordine dei Farmacisti Italiani. Il personale non abilitato o aggiuntivo in servizio nelle farmacie deve indossare un camice di colore differente da quello dei farmacisti abilitati, in modo da risultare immediatamente distinguibile;
- b. All'esterno di ciascuna Farmacia dovrà essere esposto un cartello, o altro mezzo idoneo, recante in modo chiaro e ben visibile:
- L'orario di apertura al pubblico;
 - I turni di servizio;
 - L'indicazione della/e farmacia/e aperta/e per turno;
- c. All'esterno dei locali di ciascuna farmacia è affissa la croce verde luminosa nel rispetto delle norme in materia. Tale insegna rimane accesa durante il servizio serale e notturno comunque effettuato.

5) SANZIONI AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARI

- a. Al di fuori dei casi sanzionati dalla vigente disciplina sovraordinata, le violazioni alle disposizioni di cui al presente provvedimento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs n.267/2000;

6) DISPOSIZIONI FINALI

- a. Il presente provvedimento, dopo la prescritta apposizione all'Albo Pretorio online dell'Ente, viene comunicato alle farmacie del territorio ed entra in vigore il giorno successivo; esso abroga e sostituisce qualsiasi precedente disposizione locale relativa alla disciplina degli orari e dei turni delle farmacie incompatibile.

**IL SINDACO
MARIO AGNELLI**

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D-lgs. 07/03/2005 n° 82 e s.m.i. (C.A.D.). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell'ente, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs n° 82/2005